



COMUNE DI SILEA

PROVINCIA DI TREVISO

Via Don G. Minzoni 12 - c.a.p. 31057 ☐ Tel. 0422/360042 Fax 0422/460483

codice Fiscale 80007710264 – Partita IVA 00481090264

- internet: www.comune.silea.tv.it

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (C.O.S.A.P.)

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 22.12.2003

INDICE

Parte I – Disposizioni generali.....	pag.	1
Art. 1 Ambito di applicazione e finalità del regolamento	pag.	2
Art. 2 Distinzione delle occupazioni	pag.	2
Parte II – Disciplina della autorizzazione.....	pag.	3
Art. 3 Autorizzazione.....	pag.	4
Art. 4 Domanda di occupazione.....	pag.	4
Art. 5 Istruttoria della domanda e rilascio dell'atto di autorizzazione.....	pag.	5
Art. 6 Obblighi connessi alla autorizzazione	pag.	6
Art. 7 Decadenza, estinzione, modifica, revoca e sospensione dell'autorizzazione	pag.	6
Art. 8 Rinnovo dell'autorizzazione.....	pag.	7
Art. 9 Subentro nella autorizzazione	pag.	7
Art. 10 Commercio su aree pubbliche	pag.	7
Parte III – Disciplina del canone di autorizzazione.....	pag.	8
Art. 11 Istituzione canone di autorizzazione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche	pag.	9
Art. 12 Soggetto tenuto al pagamento del canone.....	pag.	9
Art. 13 Criteri per la determinazione del canone.....	pag.	9
Art. 14 Classificazione degli spazi e delle aree pubbliche.....	pag.	9
Art. 15 Durata dell'occupazione	pag.	10
Art. 16 Modalità di applicazione del canone.....	pag.	10
Art. 17 Esenzioni.....	pag.	10
Art. 18 Attività soggette al canone, riduzione e maggiorazioni della tariffa	pag.	11
Art. 19 Versamento del canone per le occupazioni permanenti.....	pag.	11
Art. 20 Versamento del canone per le occupazioni temporanee.....	pag.	12
Parte IV – Disposizioni finali e transitorie	pag.	13
Art. 21 Riscossione coattiva.....	pag.	14
Art. 22 Sanzioni ed interessi	pag.	14
Art. 23 Rimborsi	pag.	14
Art. 24 Altri canoni	pag.	14
Art. 25 Disposizioni transitorie	pag.	15
Art. 26 Entrata in vigore	pag.	15
Parte V – Allegati	pag.	16
A) Richiesta di autorizzazione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche	pag.	17
B) Autorizzazione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche	pag.	18
C) <i>Tariffe del canone.....</i>	<i>pag.</i>	<i>19</i>
D) <i>Elenco delle strade, spazi ed altre aree pubbliche classificate per categoria.....</i>	<i>pag.</i>	<i>20</i>

PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Ambito di applicazione e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le sanzioni.
2. Con i termini "suolo pubblico" e "spazio pubblico" nel presente regolamento si intendono le aree pubbliche e relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e le aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio.
3. Nel presente regolamento con i termini "occupazione" o "occupare" si intende la disponibilità o l'occupazione anche di fatto di suolo pubblico, di spazi pubblici o di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune che li sottraggono all'uso generale della collettività.
4. Le disposizioni del presente regolamento non escludono in alcun modo la necessità dell'osservanza delle norme del Codice della Strada di cui al D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare degli articoli 20 e 21.

Articolo 2 – Distinzione delle occupazioni

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti o temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile aventi durata non inferiore ad 1 anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore ad 1 anno, anche se ricorrenti, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.
2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, non vengono considerate occupazioni di spazi ed aree pubbliche quelle comunque effettuate da e per il Comune.

PARTE II - DISCIPLINA DELLE AUTORIZZAZIONI

Articolo 3 – Autorizzazione

1. Qualsiasi occupazione di spazi od aree di cui all'art. 1, comma 2 e art. 2, è assoggettata di norma ad apposita preventiva autorizzazione comunale rilasciata dall'ufficio competente, su domanda dell'interessato.
2. L'autorizzazione consente al richiedente un uso esclusivo del bene occupato con conseguente limitazione del diritto di godimento generalizzato sullo stesso da parte della collettività.
3. Sono escluse dall'obbligo della preventiva autorizzazione le occupazioni occasionali di durata non superiore a due ore nello stesso giorno e che non implicino un uso esclusivo del bene, purché siano preventivamente comunicate al Comune.
4. Sono parimenti escluse dall'obbligo della preventiva autorizzazione e non necessitano di comunicazione:
 - le occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
 - le occupazioni effettuate per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante.
5. Sono esenti dall'obbligo della preventiva autorizzazione le occupazioni occasionali di durata superiore a due ore ma inferiore al giorno, effettuate su area destinata a mercato dai venditori ambulanti non titolari di autorizzazione per posteggio fisso sulla medesima area. Per queste occupazioni si considera sostitutiva dell'autorizzazione la ricevuta attestante l'avvenuto pagamento del canone.
6. Le occupazioni, diverse da quelle elencate ai precedenti commi 3, 4 e 5 eseguite senza autorizzazione comunale, sono considerate abusive.
Sono considerate, altresì, abusive le occupazioni:
 - a) difformi dalle disposizioni dell'atto di autorizzazione;
 - b) che si protraggano oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della autorizzazione medesima.
7. In tutti i casi di occupazione abusiva, l'amministrazione comunale, previa contestazione delle relative violazioni, dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio, e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito delle spese relative agli occupanti di fatto.
8. Resta, comunque, a carico dell'occupante abusivo ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
9. Alle occupazioni abusive sono applicate le stesse tariffe previste per le analoghe tipologie riferite alle occupazioni regolarmente autorizzate, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni.

Articolo 4 – Domanda di occupazione

1. Chiunque intende occupare spazi ed aree di cui all'articolo 1, comma 2 in via permanente o temporanea, deve preventivamente presentare al Comune domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito provvedimento di autorizzazione.
2. La domanda di autorizzazione deve contenere i seguenti elementi:
 - a) generalità, residenza e domicilio legale, codice fiscale del richiedente se persona fisica;
 - b) denominazione o ragione sociale, sede legale, codice fiscale e numero di partita IVA nonché generalità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda, se ditta;
 - c) ubicazione, superficie o estensione lineare che si richiede di occupare con allegata sintetica planimetria;
 - d) durata - frequenza per cui si richiede l'occupazione e tipo di attività che si intende svolgere.
3. La domanda dovrà essere corredata dei seguenti elementi e documenti:

- a) marca da bollo nella misura disposta per legge da applicare all'atto di autorizzazione. Detta marca da bollo sarà restituita contestualmente all'eventuale provvedimento di diniego;
 - b) nulla osta degli enti proprietari, nel caso di occupazioni di strade non comunali che attraversano i centri abitati.
4. L'ufficio competente, in relazione alla particolare tipologia dell'occupazione, si riserva la facoltà di richiedere ulteriori documenti o informazioni.
 5. Sono ammesse le dichiarazioni sostitutive previste dal D.P.R. n. 445/2000 e sue successive modificazioni ed integrazioni.
 6. L'ufficio competente, al fine di agevolare i richiedenti, predispone appositi moduli per la domanda di autorizzazione ¹.
 7. Per necessità organizzative degli uffici le domande dovranno essere presentate con anticipo rispetto alla data di inizio occupazione nei termini che seguono:
 - per le domande di occupazione permanente: giorni 30;
 - per le domande di occupazione temporanea: giorni 15;
 - per le domande di insediamento degli spettacoli viaggianti: giorni 60.
 8. Per fare fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato dandone contestuale comunicazione al Comune prima di aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione, il quale verrà rilasciato a termini dell'art. 30 comma 7 del D.P.R. 495/1992.

Articolo 5 – Istruttoria della domanda e rilascio dell'atto di autorizzazione

1. L'istruttoria e la definizione delle domande di occupazione sono assegnate ai servizi competenti:
 - SETTORE II - occupazioni inerenti le attività commerciali e simili.
 - SETTORE IV - occupazioni effettuate per lavori edili e simili e per l'occupazione con cisterne, pozzetti, cavi, ecc., e tutte le altre fattispecie.
 - In ogni caso, laddove l'occupazione incida sul traffico veicolare o pedonale, il settore competente deve acquisire il parere del responsabile del servizio di Polizia Municipale;

In tutti quei casi in cui l'autorizzazione sia legata a valutazioni discrezionali attinenti l'ordine pubblico, il buon costume o il decoro urbano, dovrà essere acquisito il parere scritto vincolante del Sindaco.
2. L'atto di autorizzazione è sottoscritto dal Responsabile del settore competente e deve contenere:
 - a) gli elementi identificativi dell'autorizzazione di cui all'art. 4, comma 2;
 - b) eventuali condizioni di carattere tecnico e amministrativo alle quali è subordinata l'autorizzazione;
 - c) la durata dell'autorizzazione, la frequenza della occupazione;
 - d) la superficie concessa;
 - e) l'obbligo di corrispondere il canone;
 - f) l'obbligo di osservare quanto previsto dall'art. 6 del presente regolamento.
 - g) l'indicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e/o accessorie in caso di mancato rispetto delle disposizioni dell'autorizzazione.
3. In caso di presentazione di più domande per la stessa area, a parità di condizioni, costituisce preferenza:

¹ Vedere allegato A) nella parte V "Allegati" del presente regolamento

- a) la richiesta dei titolari di negozi e pubblici esercizi che chiedano l'autorizzazione per lo spazio antistante il negozio o il pubblico esercizio per l'esposizione delle merci e/o l'esercizio dell'attività;
- b) la priorità cronologica di presentazione;

Articolo 6 – Obblighi connessi alla autorizzazione

1. Chiunque venga autorizzato ad occupare aree e spazi pubblici è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché quelle specificate nell'atto di autorizzazione ed, in particolare, ha l'obbligo:
 - a) al termine della autorizzazione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata, di eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino. In mancanza vi provvede il Comune con addebito e recupero di tutte le spese sostenute;
 - b) su richiesta degli addetti alla vigilanza urbana di esibire l'atto che legittima l'occupazione e/o le ricevute attestanti il pagamento dell'eventuale canone;
 - c) di sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti dei terzi per effetto dell'occupazione;
 - d) di ottemperare al divieto di trasferimento a terzi dell'autorizzazione;
 - e) di versare il canone determinato alle scadenze e con le modalità previste;
 - f) di accettare gli eventuali aggiornamenti del canone derivanti da provvedimenti generali ² adottati dalla amministrazione.

Nel caso di occupazioni che possano pregiudicare l'integrità di opere comunali può essere richiesta adeguata garanzia anche fidejussoria.

Articolo 7 – Decadenza, estinzione, modifica, revoca e sospensione dell'autorizzazione

1. Sono causa di decadenza dell'autorizzazione:
 - a) il mancato versamento del canone stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;
 - b) l'accertato uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di autorizzazione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico;
2. E' causa di estinzione dell'autorizzazione la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario.
3. E' causa di revoca dell'autorizzazione il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione.
4. L'amministrazione comunale può, in qualsiasi momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di autorizzazione rilasciato.
5. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di autorizzazione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone corrisposto.
6. Le autorizzazioni relative all'occupazione del sottosuolo non possono essere revocate se non per dimostrata necessità per pubblici servizi.

²

Tali provvedimenti devono essere adottati dalla Giunta Comunale entro il termine di approvazione del Bilancio annuale di previsione e, comunque, entro il 31 dicembre, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Articolo 8 – Rinnovo della autorizzazione

1. Il titolare della autorizzazione, prima della sua scadenza, può chiederne:
 - a) il rinnovo per quanto riguarda le occupazioni permanenti;
 - b) la proroga per quanto riguarda le occupazioni temporanee.
2. Per le occupazioni permanenti deve essere inoltrata domanda di rinnovo almeno trenta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione in atto indicando la durata del rinnovo.
3. Per le occupazioni temporanee deve essere presentata, prima della scadenza, domanda di proroga al Comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga e i motivi della richiesta.

Articolo 9 – Subentro nella autorizzazione

1. Il diritto di autorizzazione relativo all'occupazione permanente può essere trasferito ad altro soggetto con l'eventuale passaggio di proprietà dell'immobile o dell'attività strettamente collegata a condizione che rimangano invariate:
 - a) le modalità di occupazione;
 - b) le attività indicate nell'atto di autorizzazione originario.

Il subentrante dovrà comunicare al Comune il subentro e dovrà indicare gli estremi della precedente autorizzazione ai fini della modifica di titolarità.

Il Comune si riserva comunque di emettere nuovo provvedimento di autorizzazione con la fissazione di eventuali nuove condizioni.
2. Nei casi di occupazioni temporanee e/o permanenti legate a pubblici esercizi è consentito il trasferimento dell'autorizzazione ad altro soggetto previa esplicita comunicazione di assenso di quest'ultimo.

Articolo 10 – Commercio su aree pubbliche

1. Per le occupazioni dei posteggi per il commercio su aree pubbliche si rimanda allo specifico piano comunale.

PARTE III - DISCIPLINA DEL CANONE DI AUTORIZZAZIONE

Articolo 11 – Istituzione canone di autorizzazione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

1. A decorrere dall'anno 2004 è istituito, ai sensi dell'articolo 63 del D.Lgs.vo 15.12.1997, n. 446, il canone di autorizzazione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche come individuate al precedente articolo 2.

Articolo 12– Soggetto tenuto al pagamento del canone

1. Il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o dall'occupante di fatto. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
2. Nei casi di uso comune è soggetto passivo ciascuno dei titolari dell'occupazione.

Articolo 13 – Criteri per la determinazione del canone

1. I criteri per la determinazione della tariffa del canone sono individuati dal Comune sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della autorizzazione ed alle modalità di occupazione.
2. In sede di prima applicazione le tariffe vengono adottate contestualmente all'approvazione del presente regolamento e sono quelle indicate nell'allegato C). Il Comune, entro i termini di approvazione del bilancio di previsione annuale, può deliberare variazioni tariffarie.

Articolo 14 – Classificazione degli spazi e delle aree pubbliche

1. Gli spazi ed aree pubbliche del comune sono classificate, in base al valore economico dell'area, in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico, e alla sua importanza ricavata dagli elementi di centralità, intensità abitativa, dotazione di servizi, presenze commerciali, densità di traffico pedonale e veicolare, nelle seguenti categorie:

categoria	Descrizione	Coefficiente importanza
1 [^]	Centri abitati	1
2 [^]	Zone esterne ai centri abitati	0,70

2. La classificazione degli spazi e delle aree pubbliche, determinata secondo i criteri fissati al comma 1, è deliberata con apposito provvedimento dalla Giunta comunale.
3. Nel caso in cui l'occupazione ricada su spazi ed aree pubbliche classificate in differenti categorie, ai fini della applicazione del canone si fa riferimento alla categoria corrispondente alla tariffa più elevata.

Articolo 15 – Durata dell'occupazione

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone ad anno nella misura prevista per le singole tipologie nella tariffa allegata.
2. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone a giorno nella misura prevista per le singole tipologie nella tariffa allegata.

Articolo 16 – Modalità di applicazione del canone

1. Il canone è commisurato alla occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
2. Non è assoggettabile al canone l'occupazione inferiore al metro quadrato o lineare.
3. Per lo occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione al suolo delle stesse, in base alla superficie della minima figura geometrica piana che le contiene.
4. Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento fino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1000 mq., e del 10 per cento per la parte eccedente i 1000 mq.
5. Per occupazioni di cui al comma 4, la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione al suolo della superficie della figura geometrica piana che contiene l'attrazione in funzionamento.
6. Le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, sono assoggettate al canone commisurato al numero complessivo delle relative utenze al 31 dicembre dell'anno precedente di € 0,77 per utenza, con un minimo di canone annuo ad azienda di € 520,00.
7. Gli importi di cui al punto n. 6 sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati alla fine del mese precedente a quello di approvazione del bilancio di previsione del Comune.
8. Sulla medesima occupazione il canone determinato ai sensi del presente articolo è applicabile esclusivamente in alternativa e non in sovrapposizione ad altri eventuali canoni.

- nell'apposito conto corrente postale intestato al Comune per la riscossione del canone OSAP
5. Il canone deve essere corrisposto in unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate trimestrali anticipate (scadenti ciascuna nell'ultimo giorno del primo mese del trimestre), qualora l'importo del canone annuo sia di importo superiore a € 310,00.
 6. Il canone per l'occupazione permanente e temporanea di spazi ed aree pubbliche non è dovuto qualora il suo ammontare non sia superiore a € 10,00.

Articolo 20 – Versamento del canone per le occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio della autorizzazione, in unica soluzione anticipata per tutto il periodo dell'occupazione, con le modalità previste dall'art. 19, comma 4 o anche con versamento diretto.
2. Se trattasi di autorizzazioni "ricorrenti", cioè rilasciate per periodi ben individuati, anche a carattere stagionale, che si ripetono, il versamento va effettuato in unica soluzione anticipata per tutto il periodo ricadente nel corso di ciascun anno solare.
3. Per le occupazioni di cui all'art. 8 comma 3 il canone deve essere versato in unica soluzione anticipata per tutto il periodo dell'occupazione con le modalità previste dall'art. 19 commi 4 e 5 o anche con versamento diretto entro il 31 marzo di ciascun anno.

2) pagamento tramite carta di credito di istituto bancario o di credito convenzionato.

PARTE IV - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 21 – Riscossione coattiva

1. Le somme dovute, a qualsiasi titolo, in base al presente regolamento, se non versate nei termini previsti, sono riscosse coattivamente in base ad una delle seguenti modalità:
 - a) mediante ruolo, secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni ed integrazioni, qualora il Comune si avvalga tramite apposita convenzione del concessionario del servizio di riscossione di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43;
 - b) mediante ingiunzione secondo le disposizioni di cui la R.D. 14 aprile 1910, n. 639 e successive modificazioni ed integrazioni, qualora il Comune svolga in proprio l'attività di riscossione coattiva o l'affidi ai soggetti di cui all'articolo 53, comma 5, lettera b) del D.Lgs.vo 15 dicembre 1997, n. 446.

Articolo 22 – Sanzioni ed interessi

1. Sulle somme non versate o parzialmente o tardivamente versate sono dovuti gli interessi legali per i seguenti periodi:
 - a) per gli omessi o parziali versamenti, dalla data di scadenza indicata nell'atto di autorizzazione fino alla data di emissione dell'avviso di contestazione;
 - b) per gli omessi o parziali versamenti conseguenti ad occupazioni abusive o parzialmente abusive, dalla data indicata nel verbale di contestazione, fino alla data di emissione dell'avviso di contestazione;
 - c) per i tardivi versamenti, dalla data di scadenza indicata nell'atto di autorizzazione fino alla data di effettivo pagamento.
2. Il mancato versamento del canone stabilito nella autorizzazione entro 15 giorni dai termini previsti dai precedenti artt. 19 e 20, comporta la decadenza della autorizzazione.
3. Per le occupazioni abusive, in aggiunta al pagamento del canone dovuto, si applica la sanzione pecuniaria dal 100% al 200% del canone dovuto, in relazione alla gravità della violazione.
4. Salvo quanto previsto nei precedenti commi, l'occupazione di suolo o area pubblica - diversa dalla sede stradale - senza autorizzazione comporterà l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 con le procedure di cui alla Legge 689/1981.

Articolo 23 – Rimborsi ⁴

1. Nel caso di modifica, sospensione, revoca e/o rinuncia della autorizzazione, il canone eventualmente corrisposto anticipatamente è rimborsato, su richiesta scritta, limitatamente al periodo di mancata occupazione e/o all'eventuale riduzione della superficie originariamente concessa.
2. Sulle somme dovute a rimborso spettano gli interessi legali con decorrenza dalla data di richiesta del rimborso.

Articolo 24 – Altri canoni

1. Per le occupazioni di cui al precedente articolo 2 realizzate su spazi ed aree pubbliche così definite nel precedente articolo 1, in relazione alla particolare attività esercitata e sua rilevanza economica nonché tipologia dell'occupazione, in alternativa al canone previsto dal presente regolamento, la Giunta comunale, con proprio provvedimento, può determinare un canone diverso.

⁴ La trasformazione da tassa a canone comporta l'eliminazione dei termini di prescrizione previsti nella previgente normativa, per cui si rinvia alle disposizioni in materia del Codice Civile.

Articolo 25 - Disposizioni transitorie

1. Le autorizzazioni già in atto alla data di entrata in vigore del presente regolamento mantengono la propria validità fino alla scadenza originariamente indicata:
 - a) nel caso di occupazioni che non prevedono il pagamento del canone OSAP, in modo automatico;
 - ~~a)~~ b) nel caso di occupazioni che prevedono il pagamento del canone OSAP, previo apposito atto di accettazione scritto da parte del concessionario nel quale si prende atto della misura del canone e delle relative modalità di pagamento.

Articolo 26 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, approvato secondo le procedure previste dallo Statuto comunale, entra in vigore il 1° gennaio successivo alla data di approvazione da parte del Consiglio comunale.

PARTE V - ALLEGATI

Marca da bollo da € 10,33

AL COMUNE DI _____

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Il sottoscritto		Indicare il nome della persona fisica richiedente
Nella sua qualità di		Indicare se titolare, rappresentante legale, amministratore, ecc.
Per conto di		Indicare l'eventuale ragione sociale della società o associazione
Con domicilio fiscale		Indicare l'indirizzo completo del titolare della autorizzazione
Codice Fiscale		Codice fiscale del titolare della autorizzazione
Partita IVA		Indicare l'eventuale partita IVA

CHIEDE

L'autorizzazione per l'occupazione:	permanente		temporanea		Barrare la casella in relazione alla durata dell'occupazione		
	suolo pubblico		soprasuolo		sottosuolo		Barrare la casella in relazione al tipo di occupazione
In via, piazza, ecc.					N°	Indicare l'ubicazione dell'occupazione (via, piazza, civico, barra, ecc.)	
Per il periodo	dal			al			Indicare la data iniziale e finale dell'occupazione
Delle seguenti dimensioni	ml.		X	ml.	=	Mq.	Indicare le dimensioni dell'occupazione richiesta
Per il seguente uso							Indicare dettagliatamente l'uso e le modalità di realizzazione dell'occupazione oggetto della domanda
A tal fine allega:	Marca da bollo di €. 10,33 da apporre sulla autorizzazione						Barrare le caselle relative ai documenti che vengono allegati alla domanda di autorizzazione occupazione spazi ed aree pubbliche
	Disegno / planimetria dell'area da occupare						
Annotazioni							Eventuali annotazioni legate alla domanda

_____, lì _____

IL RICHIEDENTE

Marca da bollo da € 10,33

COMUNE DI _____

AUTORIZZAZIONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Autorizzazione N°		Rilasciata in data	
--------------------------	--	---------------------------	--

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista la domanda	Prot. N°		In data		Indicare gli estremi della domanda
Presentata da					Indicare il nome della persona fisica richiedente
Nella sua qualità di					Indicare se titolare, rappresentante legale, amministratore, ecc.
Per conto di					Indicare l'eventuale ragione sociale della società o associazione
Con domicilio fiscale					Indicare l'indirizzo completo del titolare della autorizzazione
Codice Fiscale					Codice fiscale del titolare della autorizzazione
Partita IVA					Indicare l'eventuale partita IVA

Visto il parere favorevole dei competenti uffici;

Visto il Decreto Legislativo 30.4.1992, n. 285, nonché il relativo regolamento di esecuzione e attuazione del codice della strada;

AUTORIZZA

L'occupazione di seguito indicata a condizione che vengano rispettate le relative disposizioni:

autorizzazione per l'occupazione:	permanente			temporanea			Barrare la casella in relazione alla durata dell'occupazione		
	suolo pubblico		soprassuolo		sottosuolo		Barrare la casella in relazione al tipo di occupazione		
In via, piazza, ecc.						N°	Indicare l'ubicazione dell'occupazione (via, piazza, civico, barra, ecc.)		
Per il periodo	dal				al				Indicare la data iniziale e finale dell'occupazione
Delle seguenti dimensioni	ml.		X	ml.		=	Mq.	Indicare le dimensioni dell'occupazione richiesta	
Per il seguente uso	Indicare dettagliatamente l'uso e le modalità di realizzazione dell'occupazione oggetto della autorizzazione								
Pagamento del canone di autorizzazione	mq.		X	euro		X	ore o mesi	=	
Da effettuare	Annualmente		Unica soluzione			In n° rate			Barrare la casella relativa al tipo di canone e indicare la periodicità e la data di scadenza per il pagamento dello stesso. Nel caso di rateazione, indicare separatamente l'importo e la scadenza della prima rata e di quelle successive.
	euro	Entro la scadenza							
	euro	Entro la scadenza							
Con le seguenti modalità	Versamento in tesoreria			C.C.P. allegato			Barrare la casella relativa alla modalità di pagamento		

Alle seguenti condizioni:

- Rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia e di ogni altra prescrizione prevista dal regolamento comunale;
- Assunzione di responsabilità e di danni nei confronti di terzi per effetto dell'occupazione;
- Altre prescrizioni: _____

_____, lì _____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

COSAP

TARIFFE DEL CANONE

OCCUPAZIONI PERMANENTI

SUOLO PUBBLICO : €. 17,55

SOPRASSUOLO : €. 8,80

SOTTOSUOLO : €. 8,80

TARIFFA SPECIALE PER AZIENDE EROGATRICI DI PUBBLICI SERVIZI :

cavi, condutture, condotte e simili

canone per utenza € 0,77

canone minimo annuo € 520,00

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

SUOLO PUBBLICO : €. 1,00

SOPRASSUOLO : €. 0,40

SOTTOSUOLO : €. 0,40

TARIFFA SPECIALE PER AZIENDE EROGATRICI DI PUBBLICI SERVIZI :

cavi, condutture, condotte e simili per Km. Lineare o frazione :

• per durata fino a 30 giorni €. 7,75

• per durata fino a 90 giorni €. 10,00

• per durata fino a 180 giorni €. 11,60

• per durata superiore €. 15,50

Allegato D)

***ELENCO DELLE STRADE, SPAZI ED ALTRE AREE PUBBLICHE
CLASSIFICATE PER CATEGORIA***

*(come individuate nelle deliberazioni di Giunta Comunale nr. 385/1993 e di
Consiglio Comunale nr. 55/2000)*